



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

DOMANDE FREQUENTI TRIBUTO 630

1. In caso di comproprietà chi deve pagare?

Il contributo di bonifica è unitario e non può essere frazionato tra i comproprietari, in quanto tale contributo è un onere reale unitario che grava su ogni singolo bene immobile ricadente nel perimetro di contribuenza. Il pagamento deve essere effettuato dal primo intestatario, il quale può esercitare il diritto di voto, in rappresentanza dei componenti della comproprietà, ed è eleggibile negli organi di amministrazione, in applicazione della legge regionale 4/2012.

2. E' possibile indicare un diverso primo intestatario?

Al fine di assicurare il buon esito della riscossione, è possibile indicare un diverso primo intestatario tra i comproprietari dell'immobile. E' necessario che tutti i comproprietari sottoscrivano istanza di variazione da trasmettere al Consorzio a valere per i ruoli successivi. L'istanza va sottoscritta in forma di autocertificazione da tutti i comproprietari. Naturalmente il Consorzio potrà accettare l'indicazione di un altro nominativo solo se ciò non pregiudica il buon esito della riscossione.

Qualora il contribuente lo richieda, potrà essere rilasciata attestazione dettagliata che quantifichi la quota parte di tributo di competenza dei singoli cointestatari.

3. E' possibile frazionare il tributo per vendita nel corso dell'anno?

Il tributo di bonifica è annuale ed il principio è già contenuto all'art. 125 del R.D. n. 368/1904. Ne consegue che il contributo ha carattere unitario nell'anno e che quindi non può essere frazionato ma deve essere pagato comunque per l'intera annualità da un unico soggetto. Pertanto gli effetti derivanti dalle variazioni del titolo di proprietà avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di variazione patrimoniale. Per l'annualità 2017 si è preso atto della situazione catastale aggiornata al 1/01/2017.

4. Per il terreno espropriato, si deve pagare il contributo?

Il contributo è a carico dell'espropriando fino alla trascrizione in conservatoria del decreto di espropriazione. Pertanto, anche se il terreno è stato occupato dall'Ente ed indennizzato, continua a rimanere di proprietà dell'espropriando fino a tale data. L'espropriando riceve, per la mancata disponibilità del bene, una indennità di occupazione. Il verbale di cessione volontaria non costituisce titolo per la variazione catastale.

5. Come viene calcolato il contributo?

Per le modalità di calcolo del contributo 630 si rinvia alla specifica nota reperibile sul sito del Consorzio. Si precisa che il contributo è a carico di tutti i proprietari di immobili che ricadono

nel perimetro di contribuenza e, pertanto, ricevono un beneficio valutato nel Piano di Classifica.

6. *Chi sono i Consorziati?*

Tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti nel comprensorio di bonifica se coincidente con il perimetro di contribuenza, o nel perimetro di contribuenza se non coincidente.

7. *Cos'è il Contributo consortile o di bonifica (cod. 630) e da chi è dovuto?*

Il contributo ai Consorzi di Bonifica trova la sua fonte legislativa nell'art. 860 c.c., negli artt. 11 e 59 del R.D. n. 215/1933 e nelle leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012. Il contributo pagato dai proprietari di immobili è finalizzato a contribuire alle spese per la manutenzione ed esercizio di opere dalle quali derivino agli immobili stessi particolari benefici, nonché alle spese di funzionamento del Consorzio. A tal fine, il Consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo.

8. *Come vengono ripartite le spese tra i Consorziati?*

In ragione del beneficio ricavato dai singoli immobili dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel Piano di Classifica.

9. *Cos'è il Piano di Classifica?*

Il Piano di Classifica è uno strumento che, mediante l'utilizzo di parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i benefici specifici che gli immobili ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza di un determinato comprensorio traggono dalla bonifica. Il piano garantisce, grazie ad una approfondita ricerca, una puntuale individuazione dei benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo.

10. *Che cos'è l'Avviso di Pagamento?*

L'avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato per posta ordinaria a tutti i contribuenti che sono stati iscritti nei ruoli di contribuenza provvisori. L'avviso può essere inviato sia dal Consorzio di Bonifica, sia da un Soggetto esterno a ciò incaricato.

11. *Cosa succede se non pago l'avviso di pagamento?*

Per gli avvisi di pagamento che risultano non riscossi alla scadenza riportata nell'avviso stesso, il concessionario per conto del Consorzio provvede a stampare e a notificare la cartella di pagamento. In questo caso l'importo dell'avviso risulterà maggiorato dei diritti di notifica.

12. *Da chi è dovuto il contributo di bonifica: dal proprietario o dal possessore, usufruttuario, inquilino, ecc.?*

I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà, gravano direttamente sull'immobile e sono posti a carico del proprietario (art.21 del R.D. n.215/1933). Il contributo imposto dal Consorzio è, perciò, da intendersi gravante sugli immobili per la loro salvaguardia idraulica e di conseguenza sulle persone fisiche comproprietarie del bene. Conseguentemente il

Consorzio provvede a chiedere l'intero contributo ad uno dei comproprietari. Si tratta di un'obbligazione solidale (ex articoli 1272 e 1294 del Codice Civile), con la conseguenza che ogni debitore può essere obbligato ad eseguire per l'intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art.1299 Codice Civile). In caso di usufrutto o diritto d'abitazione il contributo è posto a carico del nudo proprietario, il quale ha comunque diritto di rivalsa sull'usufruttuario o sul titolare del diritto d'abitazione (art. 1008 e 1009 c.c.).

13. Il Contributo di Bonifica è deducibile?

I contributi dei Consorzi di Bonifica, in quanto obbligatori, sono deducibili dal reddito complessivo (ai sensi dell'articolo 10 – comma 1 – lettera a) – D.P.R. 917/86), salvo il caso in cui gli immobili su cui grava il contributo di bonifica sono affittati o locati secondo il regime della cedolare secca.

14. Come si determina il contributo?

L'imponibile del contributo è calcolato sulla base della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni e sulla base degli indici di beneficio relativi all'area sulla quale l'immobile è situato. Tali indici sono un moltiplicatore della rendita catastale e del reddito dominicale. A tal fine, il Consorzio elabora un Piano di Classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contribuzione di ciascun immobile. Il contributo racchiude le spese (costi) per la manutenzione del sistema idraulico, le spese (costi) per l'attività di bonifica, le spese (costi) di funzionamento del Consorzio.

15. Oltre ai terreni, sono soggetti a contributo di bonifica anche le abitazioni?

Il contributo al Consorzio di Bonifica è dovuto indipendentemente dalla natura agricola o extra agricola dell'immobile compreso nel perimetro consortile (Cassazione, Sezioni Unite, n.968 del 30.01.1998) e, quindi, si applica anche a tutti gli edifici adibiti a usi non agricoli, quali le abitazioni, gli appartamenti, i negozi, ecc.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Agr. Pietro De Simone

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)